

REARISORSE
AMBIENTALIGRUPPO
RETIAMBIENTE 

CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI, SPAZZAMENTO E PULIZIA AREE PUBBLICHE) NEL COMUNE DI VOLTERRA (PI).

LOTTO N. 5
CIG: 993007906D

AGGIUDICATO CON PROCEDURA APERTA
ex art. 60 e art. 112 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

L'anno duemilaventitre (2023) ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, stipulano il presente contratto nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta,

i signori

Avv. Marco Giunti, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente SpA, parte contraente di seguito denominata soltanto "REA SpA" o "stazione appaltante" o "committente", con sede in Rosignano Solvay (LI) – Località Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita IVA 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato ai fini della carica

e

Marco Anichini, nato a VOLTERRA (PI), il 29/05/1970, Codice Fiscale NCHMRC70E29M126J, domiciliato in Pomarance (PI), 56045, Via Santo Stefano n. 7– il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa Idealcoop Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Pomarance (PI), 56045, Via Santo Stefano n. 7, C.F./Partita IVA 00966230500 e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa (PI), nonché iscritta all'Albo delle Società Cooperative nella sezione delle Cooperative a mutualità prevalente al n. A162241, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la mandante Archimede – Società Cooperativa Sociale avente sede in Scarperia e San Piero (FI), 50038, Strada di Senni n. 69, C.F./Partita IVA 04577410485, e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze (FI), nonché iscritta all'Albo delle società Cooperative a mutualità prevalente al n. A108527, come da mandato speciale con rappresentanza conferito mediante scrittura privata autenticata in data 11/12/2023 rep. n. 11887 Raccolta n. 9109 davanti al notaio in Volterra, dott. Glen Polesello, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Pisa, in atti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: 00966230500; c.f. della mandante: 04577410485) e come integrato dall'atto di cui al rep. n. 12048/9245, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pontedera in data 16

Rea S.p.A

con Unico Socio RetiAmbiente S.p.A.
Soggetta ad attività di Direzione e
Coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:

Loc. Le Morelline Due Rosignano Marittimo, 57016 (LI)
P.I. 01098200494 • Iscr. CCIAA 01098200494
Capitale Sociale € 2.520.900,00

Contatti:

T. 0586 76511 • F. 0586 765127
E-mail info@reaspa.it • PEC reaspa@pec.it
www.reaspa.it



febbraio 2024 al n. 579 serie 1T, di seguito nel presente atto denominato “esecutore” o “appaltatore” o “aggiudicatario” o “fornitore”;

premesso che

a) con Determina a contrarre Prot. nr.: 3429/2023 del 28/06/2023 REA SpA ha deliberato di procedere, mediante procedura aperta telematica *ex art. 60 e art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50*, all'affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto:

- SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI, SPAZZAMENTO E PULIZIA AREE PUBBLICHE) SUDDIVISO IN 5 LOTTI

da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

b) a base di gara sono stati posti gli elaborati progettuali/contrattuali preventivamente approvati dalla committente;

c) il corrispettivo a base di gara era pari a:

- Lotto 1 - €/mese 22.308,33, oltre IVA di cui € 25,00 per oneri per la sicurezza;

- Lotto 2 - €/mese 9.583,33, oltre IVA di cui € 25,00 per oneri per la sicurezza;

- Lotto 3 - €/mese 13.158,33, oltre IVA di cui € 25,00 per oneri per la sicurezza;

- Lotto 4 - €/mese 61.666,67, oltre IVA di cui € 25,00 per oneri per la sicurezza;

- Lotto 5 - €/mese 107.791,67 (*) valore medio, oltre IVA di cui € 25,00 per oneri per la sicurezza;

d) l'appaltatore risulta aver presentato l'offerta tecnica e l'offerta economica, che restano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegate, assolutamente vincolanti per l'appaltatore ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale;

e) nell’ambito del Raggruppamento Temporaneo le quote di partecipazione all’appalto sono le seguenti:

IDEALCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS:

87,95% (ottantasette virgola novantacinque per cento) di quota di partecipazione

ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE:

12,05% (dodici virgola zero cinque per cento) di quota di partecipazione

f) con Provvedimento di Aggiudicazione Prot. nr. 6908/2023 del 30/11/2023, è stata formalizzata l’aggiudicazione in favore dell'appaltatore, il quale è risultato aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle in gara;

g) i controlli effettuati sul possesso dei requisiti attestati dall’aggiudicatario eseguiti alla data odierna, hanno dato esito positivo. E, conseguentemente, con atto Prot. nr. 165/2024 del 09/01/2024, è stata integrata l’efficacia dell’aggiudicazione;

h) sono state acquisite le cauzioni e garanzie nonché le informazioni e i documenti previsti dalla *lex specialis* di gara e l'appaltatore risulta aver dato adempimento agli obblighi assunti ai fini della stipula del contratto e rispetto ad essa presupposti ed imprescindibili;

i) i controlli interni sulla regolarità della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;

l) non vi sono impedimenti alla stipula.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue

sottoscrivono

il presente contratto di appalto.

Il contratto ha ad oggetto il servizio di Igiene Urbana (raccolta differenziata rifiuti, spazzamento e pulizia Aree Pubbliche) da effettuarsi presso il Comune di Volterra con durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto o dall'avvio dell'esecuzione oltre IVA come per legge, e comunque fino ad esaurimento dell'importo massimo di € 1.265.049,60, di cui € 300,00 per oneri della sicurezza, anche se non sarà spirato detto termine temporale e con facoltà di risoluzione anticipata nel caso in cui nel frattempo venga perfezionato il processo di internalizzazione dei servizi oggetto d'appalto da parte di REA SpA, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere dalla stazione appaltante per qualsivoglia ragione e/o titolo, rinunciando a qualsiasi pretesa, diritto e azione.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Parti contraenti

1.1. Soggetti

Le parti contraenti sono la committente e l'esecutore.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del contratto, deve eseguirle integralmente e, ai fini dell'adempimento contrattuale, può avvalersi di terzi in forma di subcontratto esclusivamente secondo quanto previsto all'art. 1.10.

1.2. Committente

La committente è REA SpA, che agirà per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, anche "RUP") e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, anche "DEC") coadiuvati dal proprio personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

1.3. Rappresentante della committente

Ai fini dell'esecuzione del contratto REA SpA sarà rappresentata dal RUP del Contratto (V. Di Tommaso). Per ogni comunicazione inerente l'esecuzione REA SpA sarà rappresentata dal DEC, sotto la vigilanza del RUP (o direttamente dal RUP medesimo) salve contrarie o diverse indicazioni fornite all'esecutore come sopra prescritto.

1.4. Sede della committente

REA SpA, in Rosignano Solvay (LI), Località Le Morelline due snc.

1.5. Responsabile del procedimento (RUP)

Vittoriano Di Tommaso – Tel. 347/2679114 – vittoriano.ditommaso@reaspa.it

1.6. Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Nicola Forli – Tel. 335/5339321 – nicola.forli@reaspa.it

1.7. Esecutore

Esecutore è l'operatore economico selezionato con la procedura di affidamento che sottoscrive il presente atto. L'esecutore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell'aggiudicazione dello stesso.

1.8. Rappresentante dell'esecutore

Ai fini della sottoscrizione del contratto, rappresenta l'esecutore il legale rappresentante, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge. Ai fini della sottoscrizione del contratto compare il legale rappresentante, come per legge.

Ai fini dell'esecuzione del contratto valgono le prescrizioni che seguono:

- ✓ il contratto trova esecuzione tramite ordini di servizio/comunicazioni che sono inviati dal DEC all'esecutore, presso l'indirizzo e-mail indicato ai fini contrattuali;
- ✓ ciascun ordine/comunicazione, il cui contenuto sia conforme alle previsioni del contratto si intende validamente impartito e ricevuto tramite la e-mail diretta dal DEC all'esecutore. Da tale momento corrono i termini per l'esecuzione;
- ✓ ciascun ordine/comunicazione, che sia validamente pervenuto presso l'esecutore, non può essere da esso rifiutato, né la sua esecuzione può essere rimandata;
- ✓ ai soli fini della gestione "operativa" dell'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il DEC (o il RUP o loro delegato) e l'esecutore.

1.9. Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche

Ai fini dell'esecuzione del contratto l'esecutore elegge domicilio in via Santo Stefano n. 7, 56045, Pomarance (PI).

Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente l'esecuzione del contratto valgono le condizioni seguenti che l'esecutore accetta senza eccezioni:

- ✓ referente del contratto (nome e cognome): Gabriele Pasquinucci;
- ✓ gli ordini/comunicazioni dovranno essere trasmessi a mezzo e-mail all'indirizzo da esso qui indicato: g.pasquinucci@idealcoop.com;
- ✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore: cell. 348.0047386;
- ✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dal contratto, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore: idealcoopsociale@legalmail.it.

1.10. Esecuzione da parte dell'esecutore

L'esecutore è tenuto a rendere direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale ordine di servizio/comunicazione, ivi comprese quelle accessorie.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del contratto.

Tenga presente l'esecutore che l'eventuale ricorso a soggetti terzi, anche solo per il trasporto, costituisce sub-contratto e in quanto tale deve comunque essere dichiarato in fase di esecuzione e potrà esserlo solo se il contraente lo ha dichiarato prima dell'affidamento.

2. Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche

Servizio di Igiene Urbana (raccolta differenziata rifiuti, spazzamento e pulizia Aree Pubbliche) da effettuarsi presso il Comune di Volterra e comprende le prestazioni dettagliate nel Capitolato tecnico (Allegato 2 parte integrante del presente contratto) e nell'offerta tecnica migliorativa (parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata).

La committente potrà in ogni tempo disporre eventuali verifiche, anche senza preavviso, e con modalità adeguate, sull'esatto adempimento dell'esecutore, relativamente a tutto il ciclo delle prestazioni.

3. Specifiche tecniche per l'esecuzione

3.1. Tempi di esecuzione

Per i tempi di esecuzione si fa riferimento al Capitolato tecnico – Allegato 2 – parte integrante del presente contratto anche se non allegato e all'offerta tecnica migliorativa.

3.2. Proroghe e sospensioni

Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di legge e a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisi ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).

Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo a incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore.

4. Avvio dell'esecuzione

4.1. Decorrenza dell'efficacia del contratto

Il periodo di efficacia del contratto inizia con la sottoscrizione di entrambe le parti o dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

5. Responsabilità per l'esecuzione del contratto

A carico dell'esecutore.

Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, si applicano gli artt. 1655 e ss. del Codice civile.

5.1. Adempimento e inadempimento

L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati l'emissione della fattura e il pagamento della stessa.

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale. Determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 6.2 e le eventuali ulteriori sanzioni contrattuali.

Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile.

5.2. Penali

Nel caso in cui l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto, REA SpA applicherà le seguenti penali:

- PER TUTTI I LOTTI

Rivalsa per eventuali penali comminate a REA SpA, ai sensi del Regolamento vigente allegato alla documentazione di gara, ricevute dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Costa e/o ARERA, e legate a carenze nell'esecuzione imputabili all'appaltatore.

Nel caso di mancata comunicazione al referente della stazione appaltante della parziale esecuzione del servizio ovvero di mancata esecuzione dello stesso, per ogni evento (compresa la mancata comunicazione della prova, qualora richiesto dalla SA, dell'interruzione per causa di forza maggiore o causa utente), sarà comminata una penale pari a € 100,00.

Lotto 5: Volterra

- Mancata raccolta rifiuti all'esterno dei contenitori, se conformi alla raccolta, o mancata raccolta del materiale eventualmente fuoriuscito in fase di raccolta. Per ogni caso: € 300,00
 - Mancato riposizionamento dei contenitori nella posizione prevista. Per ogni contenitore: € 100,00
 - Parco mezzi in cattivo stato di manutenzione, non lavati e insufficienti dal punto di vista del decoro; mancato invio del piano di manutenzioni ordinarie. Per ogni mezzo: € 200,00
 - Mancata trasmissione del programma annuale di raccolta: € 2.000,00
 - Carenze nella rendicontazione del servizio a seguito di verifica mensile, per ogni mese: € 1.000,00
 - Mancata comunicazione al referente della stazione appaltante della parziale esecuzione del servizio ovvero di mancata esecuzione dello stesso, per ogni evento: € 100,00
 - Mancato recupero del servizio non svolto o parzialmente svolto entro le tempistiche previste: € 200,00
 - Mancata iscrizione all'ANGA dei mezzi per i codici EER previsti. Per ogni mezzo € 2.000,00
 - Mancata trasmissione delle targhe alla Stazione Appaltante. Per ogni richiesta € 2.000,00
 - Mancata applicazione degli adesivi di riconoscimento sui mezzi. Per ogni mezzo € 100,00
 - Addetti alla raccolta non dotati del vestiario idoneo e DPI. Per ogni accertamento € 300,00
 - Mancata consegna dei sacchi alle utenze o dei contenitori carrellati entro i tempi previsti. Per ogni evento € 100,00
 - Travaso di rifiuti in area non autorizzata, per ogni evento: € 150,00
- INGOMBRANTI
- Mancata documentazione del ritiro non eseguito per materiale non esposto, per ogni evento: € 100,00
 - Mancata esecuzione di un ritiro a domicilio, per ogni evento: € 150,00
 - Mancata segnalazione all'utenza e riprogrammazione del servizio in caso impossibilità nel rispetto dell'appuntamento di ritiro: € 100,00
- SPAZZAMENTO
- Mancato pronto intervento entro 24 ore dalla segnalazione per pulizie straordinarie di strade o aree. Per ogni evento: € 100,00
 - Mancato svuotamento dei cestini portarifiuti, per ciascun evento: € 100,00

- Mancato completamento della pulizia area mercato entro due ore dalla fine del mercato o entro sei ore dalla fine delle manifestazioni. Per ogni evento: € 100,00

Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del capitolato tecnico o che conduca a disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui sopra, previsto per il caso di maggiore affinità a quello in esame.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da REA SpA all'esecutore; a fronte delle menzionate contestazioni, l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni a REA SpA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di REA, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

E' facoltà di REA SpA portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di penali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento e in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.

Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

REA SpA non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

6. Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Il contenuto del contratto è vincolante ed immodificabile per tutte le parti contraenti.

Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e comunque nei limiti di legge.

7. Disciplina contrattuale

7.1. Denominazione del contratto

Appalto di servizio.

7.2. Limiti

La committente non ha la facoltà di utilizzare il contratto:

- per importi eccedenti l'importo massimo contrattuale;
- relativamente a prestazioni che non formano oggetto del contratto;
- a soggetti diversi dal contraente.

7.3. Esclusiva

La sottoscrizione del contratto non conferisce all'esecutore contraente alcun diritto di esclusiva, potendo la committente comunque rivolgersi a diversi operatori economici, anche per prestazioni analoghe o uguali a quelle che ne formano oggetto, nel rispetto delle previsioni di legge.

8. Importo massimo aggiudicato

8.1. Limite alla spesa della committente

Nell'ambito della durata del contratto la committente potrà spendere, complessivamente e cumulativamente fino ad un massimo di **€ 1.265.049,60 (unmilione duecentosessantacinquemilaquarantanove/60)** di cui € 300,00 per oneri della sicurezza e oltre IVA come per legge.

8.2. Diritti dell'esecutore

L'esecutore avrà il diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite.

9. Durata

9.1. Termine di validità

Il contratto avrà validità di 12 mesi dalla sottoscrizione o dall'avvio dell'esecuzione e comunque fino a esaurimento dell'importo massimo stimato, con possibilità di interrompere anticipatamente il servizio nel caso in cui nel frattempo sia perfezionata la procedura di internalizzazione dei servizi oggetto d'appalto da parte di REA SpA senza che l'operatore economico abbia nulla a che pretendere dalla stazione appaltante per qualsivoglia ragione e/o titolo, rinunciando a qualsiasi pretesa, diritto e azione.

Se allo scadere del suddetto termine l'importo contrattuale non risultasse ancora esaurito, la committente potrà decidere di prorogare la durata fino a raggiungimento di tale limite e, comunque, per ulteriori 12 mesi.

9.2. Cessazione automatica alla scadenza.

Il contratto cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna, a condizione che ne siano stati consumati almeno i quattro quinti dell'intero importo, in caso contrario, la durata potrà essere prorogata fino a raggiungimento di tale limite.

9.3. Durata ridotta per esaurimento dell'importo

La durata sarà ridotta e il contratto cesserà automaticamente di avere efficacia anche in un momento antecedente rispetto alla scadenza, allorquando dovesse risultare esaurito l'importo contrattuale.

9.4. Proroga tecnica e opzioni

Qualora in prossimità della scadenza del contratto, la procedura di internalizzazione di cui in precedenza non si fosse ancora perfezionata, il fornitore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs. 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste per il tempo strettamente necessario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di REA tramite PEC.

L'esecutore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni o più favorevoli per REA del contratto originario in essere.

REA può imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del contratto fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto stesso, alle stesse condizioni qui previste. In tal caso il fornitore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di

risoluzione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata del presente contratto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ai servizi raggiunga il quantitativo massimo indicato nello stesso oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), REA considererà quest'ultimo come giunto a scadenza comunicandolo, tramite PEC, all'esecutore.

Qualora invece la quantità massima del contratto stipulato, in relazione a ciascun singolo Lotto, non si sia ancora esaurita, REA si riserva l'opzione di estendere la durata del contratto medesimo fino all'esaurimento del quantitativo massimo previsto dallo stesso, anche qualora il quantitativo non si fosse esaurito, comunque fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi.

Si precisa sin da ora che REA, disgiuntamente per ogni singolo Lotto, si riserva la facoltà di affidare allo/gli aggiudicatario/i nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 fino alla concorrenza del 100% (cento per cento) dell'importo del contratto.

9.5. Recesso

La committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'esecutore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal Codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla committente in suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati. La facoltà di recesso può essere esercitata dalla committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.

9.6. Risoluzione

La committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze.

Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:

- gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
- commissione da parte dell'Appaltatore di un reato presupposto del D.Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

A tal fine, l'esecutore dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 pubblicato sul sito istituzionale di REA SpA.

Resta salva la facoltà per la committente, in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale o di ritardo e in tutti i casi previsti dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'esecutore, con tutte le conseguenze di legge.

Resta, infine, salva la facoltà per la committente di disporre unilateralmente la risoluzione contrattuale laddove risulti perfezionato il processo di internalizzazione del servizio oggetto d'appalto prima della scadenza del presente contratto.

9.7. Effetti della cessazione dell'efficacia

Nel momento in cui il contratto cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:

- l'esecutore dovrà continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state ordinate, a meno che la committente non disponga diversamente;
- il contratto continuerà a produrre effetti ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni.

10. Subappalto

Il fornitore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara, si riserva di ricorrere al subappalto per tutti i servizi oggetto della procedura di gara nella misura non superiore ai limiti previsti dall'art. 105 D.Lgs 50/2016 (così come modificato dall'art. 49 del DL 77/2021 convertito in Legge 2021) e dall'art 10 del Disciplinare di gara e comunque entro la percentuale del 49%.

Il subappalto è regolato, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, secondo quanto previsto all'art 105 D.Lgs. 50/2016 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il fornitore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di REA dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Il fornitore si obbliga a trasmettere a REA, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- I. il contratto di subappalto, in originale o in copia autentica, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. REA verificherà, tra l'altro che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui Legge 136/2010;
- II. la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs .50/16;
- III. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- IV. la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, REA procederà a richiedere al fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del

procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la REA revocherà l'autorizzazione.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14 D.Lgs. 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

B) devono essere corrisposti, da parte del fornitore, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

REA, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti di REA, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di REA dei danni che dovessero derivare, a REA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne REA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

Il fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fornitore trasmette a REA, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, REA acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

Il fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il fornitore si obbliga a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016, REA provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite. Negli altri casi e salvo

diversa indicazione del direttore dell'esecuzione (DEC), il fornitore si obbliga a trasmettere a REA entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, REA può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al fornitore stesso di comunicare a REA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a REA. Nel caso in cui il fornitore ricorra a tali sub-contratti, REA si riserva di chiedere al medesimo fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105 comma 2.

11. Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto al fornitore cedere il presente contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) D.Lgs. 50/2016.

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, REA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

12. Cessione del credito

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

13. Invalidità parziale

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del contratto medesimo, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

14. Importo del corrispettivo

14.1. Corrispettivo dovuto dalla committente

Il corrispettivo dovuto all'esecutore è quello relativo alle prestazioni esattamente eseguite.

14.2. Oneri per sicurezza e manodopera

L'esecutore dovrà garantire:

- l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.

L'esecutore dichiara che i costi aziendali e della manodopera impiegata per l'esecuzione sono per esso sostenibili, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione in suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato anomalia delle condizioni offerte dall'esecutore, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente.

14.3. Imposta sul valore aggiunto e Split payment

Tutti gli importi indicati si intendono al netto dell'IVA. Il relativo importo sarà conseguentemente da sommare poi ai fini della fattura.

REA SpA è soggetta a Split Payment, pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti”.

14.4. Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'esecutore sarà determinato moltiplicando il canone mensile aggiudicato per il periodo di riferimento.

Il canone mensile subirà il seguente andamento stagionale:

Gen	€ 99.566,82 di cui €/mese 25,00 per oneri della sicurezza
Feb	€ 99.566,82 di cui €/mese 25,00 per oneri della sicurezza
Mar	€ 99.566,82 di cui €/mese 25,00 per oneri della sicurezza
Apr	€ 100.912,55 di cui €/mese 25,00 per oneri della sicurezza
Mag	€ 105.626,51 di cui €/mese 25,00 per oneri della sicurezza
Giu	€ 110.807,95 di cui €/mese 25,00 per oneri della sicurezza
Lug	€ 121.020,23 di cui €/mese 25,00 per oneri della sicurezza
Ago	€ 121.244,19 di cui €/mese 25,00 per oneri della sicurezza
Set	€ 108.037,28 di cui €/mese 25,00 per oneri della sicurezza
Ott	€ 99.566,82 di cui €/mese 25,00 per oneri della sicurezza
Nov	€ 99.566,82 di cui €/mese 25,00 per oneri della sicurezza
Dic	€ 99.566,82 di cui €/mese 25,00 per oneri della sicurezza

Il corrispettivo contrattuale, fisso e invariabile, potrà essere oggetto di revisione, qualora la stazione appaltante accerti la sopravvenienza di circostanze imprevedibili e non imputabili in alcun modo all'appaltatore, tali da determinare un incremento dei costi di esecuzione in misura superiore ai valori percentuali tempo per tempo vigenti rispetto a quelli stimati al momento dell'affidamento. I costi considerati a tal fine sono solo quelli inerenti l'approvvigionamento di beni direttamente strumentali per la committente per la fruizione del servizio (es prodotti, macchine, etc. da utilizzare presso la committente). Nessuna rilevanza ai fini dell'adeguamento del corrispettivo assumono eventuali variazioni di costi in qualunque modo connesse con: l'organizzazione dell'esecutore, le risorse umane da esso utilizzate, i beni strumentali da esso utilizzati presso la propria sede o comunque non presso la committente, vicende soggettive dell'esecutore. L'adeguamento non può in ogni caso superare l'80% della parte di incremento

eccedente la percentuale normativamente individuata. La compensazione non si applica ai contratti di durata inferiore a n. 6 mesi né per l'esecuzione nei primi n. 12 mesi dalla data di presentazione dell'offerta.

14.5. Prestazioni comprese nel corrispettivo.

Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne:

- le prestazioni principali e accessorie oggetto del presente contratto, nelle quali sono da intendersi comprese le spese di spedizione;
- mezzi e personale impiegati;
- oneri per la sicurezza;
- documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.

15. Tutela dei lavoratori

L'esecutore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. A garanzia dei predetti obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.L.gs. 50/2016, la Committente opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA SpA, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA SpA potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.

REA SpA è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

REA SpA potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA SpA provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali e assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'esecutore non può opporre eccezioni a REA SpA né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

16. Fatturazione e pagamento

16.1. Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite. L'accettazione presuppone che REA SpA abbia ricevuto la documentazione contrattualmente prevista.

Al termine del periodo di riferimento in cui è eseguita la prestazione, prima di emettere fattura, l'operatore economico deve comunicare al DEC Nicola Forli alla seguente mail nicola.forli@reaspa.it l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e attendere il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE). Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione obbligatoria del CIG relativo all'appalto e del codice del CRE.

Come previsto dall'atto di costituzione del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di REA SpA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, copia delle fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto precedentemente indicato, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce.

Resta ferma la facoltà per REA SpA di disporre, in ogni tempo, accertamenti di conformità dell'esecuzione in corso.

In ciascuna fattura potranno essere dedotti gli importi di tutte le prestazioni accettate ed eseguite nel periodo di riferimento.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, si rende noto che il "Codice Destinatario" è: M5UXCR1.

16.2. Termini e modalità di pagamento.

Pagamento entro 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010.

Considerato che aggiudicatario del presente contratto è un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, REA SpA effettuerà i pagamenti direttamente in favore di ciascun componente del Raggruppamento così come indicato nell'Atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di imprese di cui al rep. n. 11887/9109, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pontedera in data 19 dicembre 2023 al n. 4533 serie 1T, integrato dall'atto di cui al rep. n. 12048/9245, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pontedera in data 16 febbraio 2024 al n. 579 serie 1T.

Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sulle somme dovute da REA al fornitore potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ove richiesto dal fornitore, REA corrisponderà al medesimo l'anticipazione del prezzo in conformità a quanto stabilito dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

16.3. Clausola di tracciabilità

L'esecutore accetta che i pagamenti avverranno in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010: mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, o con strumenti equivalenti, in ogni caso indicando su tutti gli strumenti di pagamento e sulle fatture il CIG relativo all'affidamento. Gli estremi del conto corrente dedicato devono essere comunicati alla committente immediatamente e, nel caso di nuova apertura di conto corrente, entro sette giorni dalla stessa. La dichiarazione dovrà avere forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e contenere i dati anagrafici e fiscali di tutti i soggetti che hanno il potere di operarvi. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata dall'esecutore alla committente entro sette giorni. Ove detti obblighi non risultino rispettati, l'esecutore non avrà diritto ad alcun pagamento. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni eventualmente eseguite e accettate non saranno esigibili fino a quando non siano ripristinate le predette condizioni di legge, non potendo neppure *medio tempore* correre i relativi termini per interessi.

17. Responsabilità civile del Fornitore e polizze assicurative

Con la stipula del contratto il fornitore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni verso REA SpA sia verso i terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, sollevando pertanto REA SpA nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione.

A tal fine il Fornitore dichiara di aver stipulato, una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente contratto a copertura del rischio da RCT del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne REA SpA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare a REA SpA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio oggetto del presente contratto, anche se emersi o contestati per la prima volta nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente contratto. Il massimale della polizza assicurativa n. 196744716 stipulata per tutti i 5 lotti è pari ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c..

Il fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente contratto a copertura del rischio da responsabilità ambientale che assicuri il rischio da inquinamento causato dall'attività svolta.

La predetta copertura assicurativa deve essere garantita o da una o più polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto. Detta validità ed efficacia delle

polizze assicurative di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la vigenza dei medesimi e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto potrà risolversi ai sensi del precedente Articolo 10 (Risoluzione).

Resta ferma l'intera responsabilità del fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

18. Cauzione definitiva

La cauzione definitiva è prestata dall'esecutore contestualmente alla stipula del presente contratto nella misura del 10% dell'importo aggiudicato, in forma di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della committente;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione all'esito del servizio ed alla conclusione del rapporto, intendendosi per ultimo quello la cui ultimazione terminerà dopo quella di tutti gli altri, a prescindere dalla data di richiesta.

La cauzione potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016.

19. Imposta di bollo

A carico dell'esecutore restano tutti gli oneri e le spese per la stipula dello stesso, primariamente, il pagamento dell'imposta di bollo sul contratto, nella misura di legge, da assolvere mediante pagamento del bollo virtuale di € 16,00 ogni 4 pagine, da intendersi facciate, con le modalità prescritte dall'Agenzia delle Entrate.

20. Documenti di cui si compone il contratto

Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo e in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante (anche se qui formalmente non allegati), ivi compresi e specialmente:

- Offerta tecnica
- Offerta economica;
- Capitolato tecnico;
- Allegato E compilato e sottoscritto dall'esecutore;
- Mod. S.7.4.1 compilato e sottoscritto dall'esecutore;
- DUVRI;
- Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali;

- Codice Etico;
- Modello 231/2001.

In caso di modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni delle autorizzazioni/iscrizioni l'affidatario deve darne tempestiva comunicazione fornendo la relativa documentazione.

21. Conoscenza delle condizioni contrattuali

La sottoscrizione del contratto implica per l'esecutore:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'esecutore portare i predetti documenti e ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione;
- di aver giudicato, nel presentare il proprio prezzo offerto ai fini dell'aggiudicazione, il prezzo equo e remunerativo, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in esso si intendono compresi e remunerati tutti gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Ciascun ordine di esecuzione è costituito e regolato dal presente contratto.

21.1. Obblighi generali e specifici dell'esecutore

L'esecutore assume verso REA SpA tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto.

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli ordini di servizio/comunicazioni.

21.2. Obblighi preliminari e continuativi.

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA SpA, tutta la relativa documentazione.

In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto ai fini dell'esecuzione degli eventuali ordini si applicheranno le previsioni del contratto e restano a carico dell'esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento

verso REA SpA e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci, incomplete o errate degli esecutori medesimi.

21.3. Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di REA Spa

L'esecutore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n.03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

22. Controversie

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di procedura civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Livorno.

23. Trattamento dati personali

- 1.REA S.p.A. tratta i dati personali ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini statistici, nei termini definiti dall'informativa relativa al trattamento dei dati personali.
- 2.Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2019 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - ai soggetti i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi all'instaurazione e alla gestione dello stesso.
- 3.Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

24. Obblighi di riservatezza

- 1.Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante il periodo di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Si precisa che tali vincoli di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
- 2.L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente.

6. Fermo restando quanto previsto all' articolo precedente "Trattamento dei dati personali", il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

Si allega "Informativa essenziale fornitori" di cui dovete prendere visione.

25. Spese generali

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico all'esecutore.

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente SpA
L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti

L'ESECUTORE

Indice

1.1.	Soggetti.....	3
1.2.	Committente	3
1.3.	Rappresentante della committente.....	3
1.4.	Sede della committente	3
1.5.	Responsabile del procedimento (RUP)	3
1.6.	Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).....	3
1.7.	Esecutore	4
1.8.	Rappresentante dell'esecutore	4
1.9.	Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche	4
1.10.	Esecuzione da parte dell'esecutore	4
2.	Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche	5
3.	Specifiche tecniche per l'esecuzione.....	5
3.1.	Tempi di esecuzione	5
3.2.	Proroghe e sospensioni	5
4.	Avvio dell'esecuzione	5
4.1.	Decorrenza dell'efficacia del contratto	5
5.	Responsabilità per l'esecuzione del contratto.....	5
5.1.	Adempimento e inadempimento	5
5.2.	Penali.....	6
6.	Modifiche del contratto in corso di esecuzione	7
7.	Disciplina contrattuale	7
7.1.	Denominazione del contratto.....	7
7.2.	Limiti	7
7.3.	Esclusiva.....	7
8.	Importo massimo aggiudicato.....	8
8.1.	Limite alla spesa della committente	8
8.2.	Diritti dell'esecutore	8
9.	Durata	8
9.1.	Termine di validità	8
9.2.	Cessazione automatica alla scadenza.	8
9.3.	Durata ridotta per esaurimento dell'importo.....	8
9.4.	Proroga tecnica e opzioni	8
9.5.	Recesso.....	9

9.6.	Risoluzione.....	9
9.7.	Effetti della cessazione dell'efficacia	10
10.	Subappalto.....	10
11.	Divieto di cessione del contratto	12
12.	Cessione del credito	12
13.	Invalidità parziale.....	12
14.	Importo del corrispettivo.....	12
14.1.	Corrispettivo dovuto dalla committente.....	12
14.2.	Oneri per sicurezza e manodopera	12
14.3.	Imposta sul valore aggiunto e Split payment	13
14.4.	Determinazione del corrispettivo	13
14.5.	Prestazioni comprese nel corrispettivo.....	14
15.	Tutela dei lavoratori	14
16.	Fatturazione e pagamento	15
16.1.	Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura.....	15
16.2.	Termini e modalità di pagamento.....	15
16.3.	Clausola di tracciabilità.....	16
17.	Responsabilità civile del Fornitore e polizze assicurative	16
18.	Cauzione definitiva	17
19.	Imposta di bollo	17
20.	Documenti di cui si compone il contratto	17
21.	Conoscenza delle condizioni contrattuali	18
21.1.	Obblighi generali e specifici dell'esecutore.....	18
21.2.	Obblighi preliminari e continuativi.....	18
21.3.	Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di REA Spa.....	19
22.	Controversie.....	19
23.	Trattamento dati personali	19
24.	Obblighi di riservatezza	19
25.	Spese generali	20